

Gestione dei rapporti con soggetti collegati e soggetti ex art. 136 TUB

# Glossario

CdA	Consiglio di Amministrazione
	Comitato Interministeriale per il Credito e per il
CICR	Risparmio
CCIR-AI	Comitato per il Controllo Interno e Rischi – sessione degli amministratori indipendenti: Sessione del Comitato per il Controllo Interno e Rischi costituita da soli amministratori indipendenti, per lo svolgimento dei compiti assegnati dalla norma agli amministratori indipendenti.
CS	Collegio Sindacale
DF	Direzione Finanziaria
DF-A&R	Direzione Finanziaria - Accounting & Reporting
DF-SOF	Direzione Finanziaria - Sviluppo e Ottimizzazione Finanziaria
DC	Direzione Compliance
DL	Direzione Legale
DO	Direzione Operations
DR	Direzione Rischi
COO-AC-PAP	Assistenza ai Colleghi - Payroll e Amministrazione del Personale.
Esponenti Aziendali	I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso la Banca. La definizione comprende, in particolare, gli Amministratori, i Sindaci, inclusi i supplenti.
GRUPPO BANCARIO	Gruppo Bancario BNL. L'art. 60 del TUB definisce "Gruppo Bancario" quello composto dalla banca italiana capogruppo e dalle società bancarie, finanziarie e strumentali da questa controllate (anche in regime misto qualora abbia rilevanza la componente bancaria).
IAS	International Accounting Standard - Principi Contabili Internazionali.
ICAAP	Internal Capital Adequacy Assessment Process – Processo interno di determinazione dell'adeguatezza patrimoniale.
IG	Inspéction Générale – Hub Italy.
Operazione Creditizia	Operazione tramite la quale la banca affianca la clientela esercitando la sua funzione creditizia mediante dazione di denaro o spendita della propria firma.
Patrimonio di vigilanza	L'aggregato definito ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi <sup>1</sup> . L'ammontare del patrimonio di vigilanza da prendere a riferimento per quanto previsto dalla presente disciplina è

\_

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3.

	dianonibile nelle seriene Cabanat dedicate alla
	disponibile nella sezione Echonet dedicata alla Direzione Finanziaria.
Parte correlata non finanziaria	Una parte correlata che eserciti in prevalenza, direttamente o tramite società controllate, attività d'impresa non finanziaria come definita nell'ambito della disciplina delle partecipazioni detenibili dalle banche e dai gruppi bancari. Si è in presenza di una parte correlata non finanziaria allorché le attività diverse da quelle bancarie, finanziarie e assicurative eccedono il 50% del totale delle attività complessive².
Perimetro oggettivo	Definisce le macro tipologie di operazioni rilevanti ai fini della normativa in argomento. Nell'allegato 2 è riportata, per ogni macro tipologia, l'evidenza delle diverse aree di impatto operativo tra quelle previste dalla normativa di riferimento.
Perimetro soggettivo di applicazione	L'insieme dei soggetti di interesse ai fini della presente policy, come definiti nell'ambito delle diverse normative esterne di riferimento. Nell'allegato 1 è riportato uno schema esemplificativo delle casistiche contestualizzate all'ambito BNL con evidenza delle normative concorrenti (Disposizioni Banca d'Italia ed Art. 136 TUB).
Provvedimento BIT	Provvedimento Banca d'Italia contenuto nella Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche Titolo V, Cap. 5 - "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.
Soggetti Collegati	L'insieme costituito da una parte correlata e dai soggetti ad essa connessi, come definiti all'interno del Capitolo II della presente circolare.
Soggetti Riferibili	<ul> <li>Con riferimento agli Esponenti Aziendali si considerano tali:</li> <li>le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, dall'esponente aziendale;</li> <li>gli stretti familiari dell'esponente aziendale, le società e le imprese da essi controllate.</li> </ul>
SOS	Segreteria Organi Statutari
Stretti familiari	I parenti fino al secondo grado, il coniuge o il convivente more-uxorio, nonché i figli di quest'ultimo, di una parte correlata o di un esponente aziendale.

<sup>-</sup> per le banche e le società finanziarie, alla somma del totale attivo e delle garanzie rilasciate e impegni;

<sup>-</sup> per le imprese di assicurazione, al valore dei premi incassati moltiplicato per un fattore correttivo pari a

<sup>per le imprese industriali, al fatturato totale, moltiplicato per un fattore correttivo pari a 10.
Vanno considerati i dati dell'ultimo esercizio, o, se più recenti, quelli risultanti dalla relazione semestrale, annualizzando quelli di conto economico.</sup> 

TUB	Testo Unico Bancario.
. 02	1 coto cinico bancanor

# **INDICE**

PREMESSA	6
1 – CONTESTO NORMATIVO	7
2 – DEFINIZIONE DI SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB	8
3 – DESCRIZIONE DEL MODELLO DELLE RESPONSABILITA'	9
4 – CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB	12
5 – DEFINIZIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETT	I EX
ART. 136 TUB	13
6 – LIMITI PRUDENZIALI PER LE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI	
COLLEGATI	14
7 – ITER DELIBERATIVI DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI	16
7 - 1 Operazioni di maggiore rilevanza 7 - 2 Operazioni di minore rilevanza 7-2-1. Operazioni ordinarie (comprese le esigue) 7-2-2. Operazioni non ordinarie esigue 7-2-3. Operazioni non ordinarie non esigue 7 - 3 Operazioni con società appartenenti al Gruppo BNL 8 – PASSAGGI DI STATUS	18 19 19 19
9 – ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO	21
10 – DELIBERE QUADRO	21
11 – PRESIDI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO	22
12 – SEGNALAZIONI DI VIGILANZA	22
Allegato 1 — Perimetro soggettivo Allegato 2 — Perimetro oggettivo Allegato 3 — Soglie di rilevanza Allegato 4 — Iter deliberativi	

#### SINTESI

La Policy intende definire le linee guida per la gestione dei rapporti con i c.d. soggetti collegati (siano essi parti correlate o soggetti connessi) di cui alla disposizione normativa di Banca d'Italia del 2/07/2013 Circolare n. 263 "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" Titolo V, Cap. 5 - "Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati" nonché quelli con gli esponenti aziendali di cui all'art. 136 TUB e successive modificazioni ed integrazioni, al fine di:

- ottemperare alle disposizioni della normativa;
- contenere i rischi operativi e preservare la Banca dai rischi reputazionali;
- presidiare il rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto di interessi, derivanti dalla posizione di particolare prossimità di alcuni soggetti rispetto ai centri decisionali della Banca.

### **PREMESSA**

Scopo della presente policy, i cui contenuti esprimono anche le politiche interne in materia di controlli sulle attività di rischio e sui conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, è quello di ottemperare agli obblighi derivanti dal Provvedimento Banca d'Italia contenuto nella Circolare n. 263 - Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche (in seguito Provvedimento BIT) in modalità coordinate con le previsioni dell'art. 136 TUB definendo, da un lato, i ruoli e le responsabilità a carico delle strutture della Banca e, dall'altro, gli iter deliberativi delle operazioni con i soggetti di interesse ai fini delle citate normative e le conseguenti attività di gestione, monitoraggio e reporting.

Le linee guida espresse nella presente policy trovano concreta declinazione nella normativa di terzo livello che disciplina i processi e le attività gestionali nelle diverse aree di impatto.

Stante l'ampia area di sovrapposizione degli ambiti applicativi delle due concorrenti normative, la presente policy disciplina contestualmente i rapporti con i soggetti ex Provvedimento BIT e con i soggetti ex art. 136 TUB, impartendo, laddove applicabili, indirizzi comuni e, per ottemperare alle peculiarità normative proprie di ciascuna disciplina, indirizzi differenziati facendone, in quest'ultimo caso, espressa menzione. L'impianto organizzativo che deriva dalla presente policy consente, inoltre, di adempiere anche agli obblighi informativi di Bilancio previsti dal principio contabile internazionale n. 24 (IAS 24).

Nel capitolo "Descrizione del modello di responsabilità" della presente policy sono inoltre contenute le linee guida emanate dalla Banca per le società controllate appartenenti al Gruppo Bancario BNL, nella sua attività di indirizzo e coordinamento del Gruppo. Le suddette società sono pertanto tenute, dopo opportuna valutazione ed approvazione da parte degli organi competenti, ad implementare le proprie attività/processi interni.

In linea con quanto previsto dal citato provvedimento della Banca d'Italia, la presente policy, redatta con il diretto contributo delle strutture interne coinvolte al fine di garantirne la rispondenza ai requisiti normativi, è approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione (CdA) previo parere vincolante, sull'adeguatezza dell'impianto

normativo a conseguire gli obiettivi previsti dalla norma, rilasciato dal Comitato per il Controllo Interno e Rischi – nella sessione costituita dai soli amministratori indipendenti (CCIR-AI) - e dal Collegio Sindacale (CS).

La policy è inoltre resa nota all'Assemblea della Banca e tenuta a disposizione per eventuali richieste della Banca d'Italia.

La presente disciplina è pienamente coerente con i principi e con le prescrizioni del Modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/2001 adottato dalla Banca ed, in particolare delle seguenti sezioni - ivi inclusi i protocolli per la prevenzione dei reati rientranti nel perimetro del D. Lgs. 231/2001 - di cui al predetto Modello:

- a. Parte V 3. PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, AUTORITA' DI VIGILANZA, ISTITUZIONI E ENTI PUBBLICI; area sensibile 3.2.8 "Gestione dei rapporti con gli Organi di Vigilanza ed Enti Pubblici aventi finalità ispettive":
- b. Parte V 8. PROTOCOLLO PER LA PREVENZIONE DEI REATI SOCIETARI; area sensibile 8.2.1 Gestione dei rapporti con Collegio Sindacale e Società di Revisione, area sensibile 8.2.2 Gestione dell'informativa periodica; area sensibile 8.2.4 Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza; area sensibile 8.2.6 Predisposizione verbali, documenti e note per gli Organi Societari
- c. Parte VI Codice Etico : Area "Autorità", Articolo 22 Relazioni con le Istituzioni e con le Autorità di Vigilanza; area "Sistema dei controlli interni", Articolo 25 - Sistema dei controlli interni area "Tutela della Privacy", Articolo 27 - Principi di attuazione.

Le novità introdotte nel presente testo rispetto alla precedente versione sono finalizzate a recepire le modifiche dell'art. 136 TUB, che ne hanno ridimensionato il perimetro di interesse rendendolo un sottoinsieme dei soggetti definito nella norma Banca d'Italia.

Sono stati inoltre riassegnati ruoli e responsabilità in funzione delle variazioni organizzative intervenute all'interno di BNL.

### 1 - CONTESTO NORMATIVO

L'art. 53 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 (di seguito Testo Unico Bancario - TUB) prevede che la Banca d'Italia disciplini, in conformità delle deliberazioni del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (CICR), le condizioni ed i limiti per l'assunzione da parte delle banche di attività di rischio nei confronti dei soggetti che possono esercitare un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario, nonché dei soggetti ad essi collegati.

Il CICR nel luglio 2008 ha adottato la deliberazione n° 277 del 28 luglio 2008 che contiene principi e criteri di regolamentazione in materia di attività di rischio verso le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi ed individua presidi specifici incentrati su limiti quantitativi, procedure decisionali e sistemi di controllo.

In attuazione della suddetta delibera CICR, la Banca d'Italia ha introdotto un nuovo capitolo nel 9° aggiornamento della Circolare n. 263 (Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche) riguardante la disciplina di vigilanza delle attività di rischio e conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, cui è ispirata la presente policy.

Tale provvedimento, che trova applicazione per le banche su base individuale e per i gruppi bancari su base consolidata, disciplina **gli iter deliberativi** per l'assunzione delle attività di rischio ed in genere delle operazioni con le parti correlate ed i soggetti ad esse connessi, **i limiti prudenziali** per tali attività, **le responsabilità degli organi** 

**aziendali**, **i controlli interni** finalizzati al monitoraggio delle esposizioni ed al controllo dei rischi ed. infine. **gli obblighi segnaletici** alla Banca d'Italia.

Tale regolamentazione, inoltre, si inserisce, per alcuni ambiti, in contesti già disciplinati da ulteriori disposizioni quali:

- l'articolo 136 del TUB che disciplina le obbligazioni o gli atti di compravendita degli esponenti aziendali prevedendo modalità deliberative rafforzate (decisione dell'organo amministrativo assunta all'unanimità; voto favorevole di tutti i componenti dell'organo con funzione di controllo);
- il principio contabile internazionale n° 24 "Informativa di bilancio sulle operazioni con Parti Correlate" applicabile, secondo il d.lgs. 38/2005, alla redazione del bilancio secondo i principi contabili IAS/IFRS.

### 2 – DEFINIZIONE DI SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB

Stante il suesposto contesto normativo, ai fini dell'attività della Banca la definizione di soggetti collegati è definita dal Provvedimento BIT.

I soggetti collegati sono definiti come l'insieme:

- delle c.d. parti correlate;
- dei c.d. soggetti connessi (ovvero i soggetti riferibili alle parti correlate).

In base a quanto previsto dal citato Provvedimento BIT, alla luce degli attuali assetti della Banca, sono individuate come **parti correlate**:

- gli esponenti aziendali di BNL e quelli delle società controllate appartenenti al Gruppo Bancario BNL;
- le società incluse nel Gruppo Bancario BNL e quelle sulle quali la BNL o le predette società sono in grado di esercitare il controllo o un'influenza notevole;
- BNP Paribas in quanto azionista di BNL.

Sono invece individuati come **soggetti connessi** (soggetti riferibili alle parti correlate):

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, da una parte correlata come sopra definita;
- gli stretti familiari dell'esponente aziendale di BNL o di una società appartenente al Gruppo Bancario BNL, le società e le imprese da essi controllate<sup>3</sup>.

Come detto, il provvedimento BIT definisce l'insieme costituito da una parte correlata e dai soggetti ad essa connessi come **soggetto collegato**, per l'applicazione dei limiti prudenziali previsti per le attività di rischio (cfr successivo cap. "Limiti prudenziali per le attività di rischio con soggetti collegati").

Una volta definito il perimetro dei soggetti collegati, tuttavia, occorre operare un'ulteriore distinzione.

Infatti, al fine di individuare il corretto *iter* deliberativo, occorre verificare se la controparte riconosciuta come soggetto collegato rientri o meno nel perimetro delimitato dall'art. 136 del TUB.

Detta disposizione normativa, che prevede un *iter* di delibera particolarmente stringente, si applica agli **esponenti aziendali** e, in virtù delle modifiche apportate

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Per quanto non si tratti di soggetti riferibili alle parti correlate ai sensi della disciplina BIT, vengono censiti come soggetti connessi alla parte correlata anche gli affini fino al secondo grado per eventuali richieste Banca d'Italia. Per essi non sono previsti particolari misure per la gestione dei conflitti di interesse.

dalla L. 17.12.2012 n° 221, ai soggetti riferibili agli esponenti aziendali.

A mente del citato art. 136 TUB, per BNL sono esponenti aziendali e soggetti a questi riferibili:

### Esponenti Aziendali

- l'Amministratore Delegato/Direttore Generale di BNL;
- i membri del Consiglio di Amministrazione di BNL;
- i membri del Collegio Sindacale di BNL, inclusi i supplenti;
- eventuali commissari straordinari, i commissari liquidatori ed i liquidatori.

## Soggetti Riferibili

- le società e le imprese, anche costituite in forma non societaria, controllate, in maniera diretta o indiretta, dall'esponente aziendale;
- gli stretti familiari dell'esponente aziendale, le società e le imprese da essi controllate.

Pertanto, una volta identificata la controparte come "soggetto collegato", per poter indirizzare l'operazione secondo il corretto iter deliberativo, occorre controllare la sua appartenenza o meno a una delle categorie ex art. 136 TUB.

Le differenze nel processo di acquisizione della delibera tra un soggetto collegato "semplice" ed un soggetto collegato che sia anche soggetto ex art. 136 TUB (esponente aziendale o soggetto ad esso riferibile) sono specificate nei paragrafi dedicati agli *iter* deliberativi.

Alcune definizioni funzionali ai concetti sopra esposti sono riportate nel Glossario.

Nell'allegato 1 - "Perimetro soggettivo" è riportato uno schema riassuntivo delle tipologie di soggetti di interesse (parti correlate, esponenti aziendali e soggetti ad essi riferibili) che evidenzia i due differenti ambiti soggettivi come derivano dall'art. 136 TUB e dal Provvedimento BIT.

Si precisa infine che ciascuna banca appartenente al Gruppo Bancario BNL deve far riferimento, ai fini dell'applicazione del Provvedimento BIT, al medesimo insieme di soggetti definito da BNL per l'intero Gruppo.

#### 3 - DESCRIZIONE DEL MODELLO DELLE RESPONSABILITA'

Ferme restando le mission e le responsabilità fissate dalla "Carta delle Responsabilità BNL" protempore vigente, qualora non confliggenti con i ruoli di seguito descritti, al fine di ottemperare alle disposizioni di legge tempo per tempo vigenti, la Banca ha realizzato un modello organizzativo finalizzato a presidiare l'operatività e i rischi delle relazioni con i soggetti di interesse.

Vengono di seguito riportati i principali ruoli e responsabilità assegnati alle diverse strutture della BNL e alle società controllate appartenenti al Gruppo Bancario BNL in materia.

# **Direzione Finanziaria - Accounting e Reporting:**

- assicura l'aggiornamento dell'impianto normativo in relazione all'evoluzione del quadro di riferimento esterno ed interno, coinvolgendo le strutture interessate per gli interventi necessari all'adeguamento dell'assetto organizzativo e dei relativi supporti interni e per gli adempimenti pubblicitari esterni;
- monitora l'evoluzione dei principi contabili internazionali (IAS) in materia, qualora applicabili alla BNL;
- avvalendosi delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali e di

autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse, assicura, tramite la Direzione Operations e la Divisione BNPP-BNL CIB, per gli ambiti di propria competenza, il corretto inserimento/aggiornamento nell'archivio anagrafico dei dati relativi ai soggetti di interesse, limitatamente al perimetro di propria competenza, come specificato nella normativa di terzo livello;

- cura la redazione della sezione della normativa di terzo livello relativa alla gestione dell'anagrafe dei soggetti di interesse;
- presidia la corretta gestione del processo di rilevazione dei soggetti di interesse nell'anagrafe della Banca e della diffusione degli elenchi anagrafici aggiornati alle società del Gruppo BNL;
- cura l'aggiornamento della sezione dell'intranet aziendale dedicata alla pubblicazione dei parametri rilevanti (Patrimonio di Vigilanza individuale e consolidato; limiti derivanti per le attività di rischio) per l'applicazione della presente policy con le modalità previste nella normativa di terzo livello;
- cura le previste segnalazioni di vigilanza alla Banca d'Italia e le dovute informative IAS nell'ambito del Bilancio sulla materia;
- assicura la consulenza ed il supporto a tutte le risorse coinvolte nell'operatività di competenza della funzione stessa, mediante la costituzione di apposito "competence center".

#### Direzione Rischi:

- procede alla verifica dei rischi creditizi e di mercato sottostanti alle operazioni con i soggetti di interesse e controlla la coerenza complessiva del processo creditizio rispetto alle previsioni contenute nella presente policy;
- cura, per le operazioni creditizie, la verifica del rispetto dei previsti limiti prudenziali alle attività di rischio a livello individuale e consolidato per le operazioni Banca, attraverso espressa menzione del rispetto di tali limiti nella risk opinion ed a livello consolidato per le operazioni delle società del Gruppo, attraverso il rilascio di espressi pareri sulla base delle risultanze dei dati aziendali;
- cura il processo di reporting periodico al CdA, al CCIR e al CS ricevendo dalle diverse strutture della Banca l'informativa relativa alle operazioni creditizie di rispettiva competenza;
- impartisce istruzioni alle altre strutture della Banca per la predisposizione delle informazioni necessarie ai fini del reporting periodico agli organi aziendali;
- disciplina le norme interne sui passaggi a perdita, passaggi a sofferenza, accordi transattivi inerenti i soggetti di interesse e definisce i necessari presidi di controllo.

# Segreteria Organi Statutari:

- avvalendosi delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali e di autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse, assicura, tramite la Direzione Operations e la Divisione BNPP-BNL CIB, per gli ambiti di propria competenza, il corretto inserimento/aggiornamento nell'archivio anagrafico dei dati relativi ai soggetti di interesse, limitatamente al perimetro di propria competenza, come specificato nella normativa di terzo livello:
- assicura, a tutte le strutture coinvolte nell'operatività, il supporto organizzativo per la presentazione delle relazioni/proposte al CCIR, al CS e al CdA;
- assicura, di intesa con la Direzione Legale, la redazione della sezione della normativa di terzo livello relativa al processo deliberativo, per le modalità di

- trasmissione delle informazioni al CCIR, per i contenuti minimali ed i formati standard delle delibere in materia;
- supporta il CdA nel fornire trimestralmente, nel mese successivo a ciascun trimestre di riferimento, un'informativa al CS sulle operazioni deliberate nel trimestre stesso.

#### COO-AC-PAP:

 avvalendosi delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali e di autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse, assicura, tramite la Direzione Operations e la Divisione BNPP-BNL CIB, per gli ambiti di propria competenza, il corretto inserimento/aggiornamento nell'archivio anagrafico dei dati relativi ai soggetti di interesse, limitatamente al perimetro di propria competenza, come specificato nella normativa di terzo livello.

# **Direzione Compliance:**

 verifica l'esistenza e l'affidabilità nel continuo delle procedure e dei sistemi idonei ad assicurare il rispetto degli obblighi normativi e di quelli stabiliti dalle norme interne.

## **Direzione Legale:**

 assicura il presidio dell'evoluzione della normativa esterna (legislativa e regolamentare) sulla materia curandone l'interpretazione e segnalando alle funzioni coinvolte le innovazioni di volta in volta introdotte, qualora applicabili alla BNL.

# **Direzione Operations:**

 cura gli aggiornamenti in anagrafe relativi alle informazioni rilevanti sui soggetti di interesse ricevute in input dalle altre strutture competenti assicurando il rispetto delle tempistiche previste negli SLA contenuti nella normativa di terzo livello.

## Divisioni/altre funzioni:

- assicurano il rispetto degli iter deliberativi per i processi di propria competenza impattati dalla normativa in oggetto;
- curano, ciascuna per quanto di propria competenza, la redazione della normativa di terzo livello relativa all'operatività di propria spettanza;
- assicurano la consulenza ed il supporto a tutte le risorse coinvolte nell'operatività di competenza della funzione stessa;
- curano la verifica di primo livello del rispetto dei previsti limiti prudenziali alle attività di rischio a livello individuale Banca, per le operazioni di propria competenza;
- forniscono alle Direzioni interessate i dati ai fini del processo di reporting per le operazioni di rispettiva competenza.

# Società controllate appartenenti al Gruppo Bancario BNL:

- contribuiscono all'attività di rilevazione dei soggetti di interesse per quanto di competenza, fornendo le informazioni necessarie alla corretta tenuta dell'archivio anagrafico alle funzioni della Banca deputate alla raccolta dei dati;
- <u>qualora banche</u>, danno attuazione al disposto dell'art. 136 TUB per quanto riguarda i propri obblighi societari e, in quanto destinatarie della disciplina della Banca d'Italia, si dotano di un impianto normativo e organizzativo interno in linea,

tenuto conto dei diversi assetti e dimensioni organizzative, con quello di BNL e idoneo ad assicurare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dalla normativa esterna di riferimento; verificano il <u>rispetto dei limiti prudenziali alle attività di rischio a</u> livello individuale:

- acquisiscono, al fine di assicurare il rispetto del limite per le attività di rischio previsto su base consolidata di Gruppo, il parere della BNL a concludere operazioni con soggetti collegati e forniscono, con le modalità e le tempistiche previste nella normativa di terzo livello, a BNL le informazioni relative alle esposizioni su attività di rischio;
- forniscono a BNL la prevista informativa periodica, sia ai fini del monitoraggio e dei controlli interni, sia ai fini della predisposizione dell'informativa interna ed esterna (segnalazioni di vigilanza);
- nello svolgimento delle attività, le Società, in questione, fanno riferimento al medesimo perimetro soggettivo come determinato da BNL per l'intero Gruppo Bancario, ai fini dell'applicazione sia su base societaria sia su base consolidata di Gruppo del Provvedimento BIT.

## **Inspéction Générale-Hub Italy:**

• effettua interventi periodici in materia suggerendo eventuali azioni correttive, riferendone agli organi aziendali.

#### 4 – CENSIMENTO SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB

La corretta gestione dell'operatività con i soggetti di interesse presuppone il censimento ed il costante aggiornamento delle informazioni anagrafiche relative ai soggetti collegati ed ai soggetti ex art. 136 TUB.

A tal fine, tali soggetti vengono censiti nell'anagrafe generale della Banca e contraddistinti da opportuni qualificatori atti ad individuare la tipologia di controparte, evidenziando inoltre la natura del legame che intercorre tra il soggetto e la Banca nonché dei legami con i soggetti ad esso riferibili.

Il censimento dei soggetti di interesse, nonché la raccolta e relativo aggiornamento delle informazioni relative al loro corredo anagrafico, avviene a cura di diverse strutture della Banca, sulla base di predefiniti perimetri di competenza, come specificato nella normativa di terzo livello.

Le strutture incaricate della rilevazione si avvalgono delle autocertificazioni e comunicazioni rese dalle controparti stesse e delle informazioni disponibili nelle evidenze aziendali.

In particolare, per quanto riguarda l'acquisizione delle informazioni relative agli esponenti aziendali, la frequenza di acquisizione ed aggiornamento delle autocertificazioni è annuale, fermo restando che i soggetti collegati e i soggetti ex art. 136 TUB sono tenuti a comunicare tempestivamente alla Banca le circostanze sopravvenute che possono comportare modifiche del perimetro soggettivo a loro riferibile.

Come specificato nella suddetta normativa di terzo livello, le strutture incaricate della rilevazione effettuano controlli di primo livello sul recepimento in anagrafe delle informazioni atte ad individuare i soggetti di interesse.

Stante la rilevanza per tutte le società del Gruppo Bancario BNL del perimetro soggettivo di applicazione delle disposizioni in argomento, l'elenco dei soggetti censiti da BNL viene messo a disposizione di tutte le società del Gruppo secondo quanto specificato nella normativa di terzo livello.

# 5 – DEFINIZIONE DI OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI E SOGGETTI EX ART. 136 TUB

Per operazioni con i soggetti di interesse ai fini della presente policy si intendono le transazioni che comportano assunzione di attività di rischio nonché ogni altro trasferimento di risorse, servizi e obbligazioni, indipendentemente dalla previsione di un corrispettivo, ivi incluse le operazioni di fusione e scissione.

Non si considerano rilevanti, sia ai sensi del Provvedimento BIT sia ai sensi dell'art 136 TUB, i compensi corrisposti agli esponenti aziendali, se conformi alle disposizioni di vigilanza in materia di sistemi di incentivazione e remunerazione delle banche (disposizioni di vigilanza sul governo societario).

"Operazioni di maggiore rilevanza": per tali si intendono le operazioni il cui controvalore risulti superiore alla soglia del 5%<sup>4</sup> del Patrimonio di Vigilanza consolidato del Gruppo BNL.

"Operazioni ordinarie": per tali si intendono le operazioni non classificabili come di maggiore rilevanza, rientranti nell'ordinaria operatività della banca e concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard. Tenendo conto di quanto sopra, in via cautelativa ed al fine di semplificare i processi deliberativi, sono da ritenersi operazioni ordinarie quelle che, ferme restando la "minore rilevanza" e l'applicazione di condizioni standard, appartengono alle seguenti fattispecie<sup>5</sup>:

- 1. Prestazioni di servizi, accensione di depositi anche in forma di c/c di corrispondenza nonché le operazioni di raccolta e risparmio;
- 2. Operazioni di compravendita di valuta e prodotti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, purché sia anticipato il prezzo in caso di acquisto o siano preventivamente consegnati i titoli in caso di vendita;
- 3. Operazioni rientranti nel ciclo passivo della banca;
- 4. Acquisto e locazioni passive di immobili a fini strumentali.

Sono inoltre da considerare ordinarie tutte le operazioni con soggetti dipendenti della Banca o di una società del Gruppo, qualora si tratti di operazioni cui tali soggetti hanno diritto per la loro qualità di dipendenti, nei limiti e condizioni previsti per i dipendenti stessi.

Alla luce della definizioni di cui sopra e tenendo conto dell'interpretazione del testo dell'art. 136 TUB fornita da Banca d'Italia nella Circ. 229 del 1999 (Titolo II, Capitolo 3, sez. 2), è possibile affermare che le "operazioni ordinarie" non sono riconducibili alla previsione normativa dell'art. 136 TUB.

"Operazioni di minore rilevanza non ordinarie": operazioni non classificabili come di maggiore rilevanza e non classificabili come ordinarie, secondo quanto specificato nel punto precedente.

"Operazioni esigue": per tali si intendono le operazioni che hanno un controvalore minore o uguale a 1.000.000 di euro.

BNL Gruppo BNP PARIBAS

non rientrante nel perimetro ex art. 136 TUB.

In caso di operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario, compiute, nel corso di un esercizio, con uno stesso soggetto collegato, è necessario cumulare il loro valore ai fini del calcolo della soglia di rilevanza. Nel caso di operazioni diverse da operazioni di finanziamento è necessario determinare l'indice di rilevanza dell'operazione secondo i criteri illustrati nell'Allegato 3.
 Non sono ricomprese tra queste le operazioni di affidamento a società in perimetro, in quanto ordinariamente non effettuate a condizioni di mercato. Nel caso in cui la banca dovesse invece operare a condizioni di mercato, l'operazione di affidamento può considerarsi ordinaria se conclusa con un soggetto

# 6 – LIMITI PRUDENZIALI PER LE ATTIVITÀ DI RISCHIO CON SOGGETTI COLLEGATI

Uno dei principali presidi previsti dal Provvedimento BIT è costituito dall'applicazione di limiti prudenziali, sia a livello individuale sia a livello consolidato, per le attività di rischio della Banca e del Gruppo nei confronti dell'aggregato "soggetto collegato" (insieme di parte correlata e soggetti ad essa connessi).

Tenendo conto delle caratteristiche organizzative ed operative di BNL e del Gruppo, i limiti da applicare sono quelli standard previsti dal Provvedimento BIT ed illustrati in quanto segue.

Si evidenzia che sono da intendersi **attività di rischio** le esposizioni nette come definite ai fini della disciplina in materia di concentrazione dei rischi<sup>6</sup>.

Le attività di rischio sono ponderate secondo fattori che tengono conto della rischiosità connessa alla natura della controparte e delle eventuali forme di protezione del credito<sup>7</sup> e si applicano i fattori di ponderazione stabiliti nell'ambito della richiamata disciplina sulla concentrazione dei rischi<sup>8</sup>.

I suddetti limiti, differenziati in funzione delle diverse tipologie di parti correlate, soprattutto per tener conto dei maggiori rischi inerenti ai conflitti di interesse nelle relazioni banca-industria, sono percentualmente rapportati al patrimonio di vigilanza consolidato come riportato nella tavola che segue.

Nel rispetto dei limiti consolidati, ogni singola banca può assumere attività di rischio nei confronti di un soggetto collegato entro il limite del 20% del patrimonio di vigilanza individuale.

# Limiti prudenziali alle Attività di rischio nei confronti di soggetti collegati

		Tipologia di parte correlata						
	Esponenti	sponenti PNP Poribos		Soggetti				
	aziendali	BNP Paribas	Finanziari	Non Finanziari				
Limite Consolidato	5%	7,5%	20%	15%				
Limite Individuale		20	)%					

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circolare n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Capitolo 1, Sezione I, par. 3 nonché "Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni sul patrimonio di vigilanza e sui coefficienti prudenziali" (Circolare n. 155 del 18 dicembre 1991), Sezione 5. <sup>7</sup> Anche in presenza di tecniche di attenuazione dei rischi, il principio di sostituzione opera esclusivamente per il calcolo degli importi e non per l'imputazione soggettiva delle esposizioni (in altre parole, le attività

sono sempre riferite ai soggetti collegati e non ai fornitori di protezione).

8 Cfr. "Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche" (Circ. n. 263 del 27 dicembre 2006), Titolo V, Cap. 1, Allegato A.

Le soglie sopra riportate sono rese note, a cura di DF-A&R nella specifica sezione dell'intranet aziendale.

Le operazioni tra le società del Gruppo Bancario BNL, quelle di BNL con BNP Paribas e con le banche o gli altri intermediari vigilati da essa controllati, sono esentate dall'assoggettamento ai limiti prudenziali per le attività di rischio.

E' fatto carico alle strutture della Banca (e delle società del Gruppo Bancario BNL) proponenti le operazioni con i soggetti di cui alla presente policy, appurarne, nel caso di operazioni che comportino assunzione di attività di rischio, già nella fase istruttoria, la fattibilità rispetto ai limiti prudenziali a livello individuale come sopra definiti, sulla base delle informazioni disponibili. Espressa menzione del verificarsi di tale condizione deve essere fatta nella delibera dell'operazione, indipendentemente dall'iter deliberativo da adottare.

La verifica del rispetto dei suddetti limiti, sia a livello individuale per BNL sia a livello consolidato per il Gruppo, costituisce, per le operazioni creditizie della Banca, **elemento essenziale della risk opinion**; per le operazioni creditizie delle società del Gruppo BNL analoga verifica su base individuale deve essere effettuata presso la società proponente, mentre su base consolidata deve essere effettuata dalla DR, che rilascia espresso parere alla società del Gruppo.

Per le operazioni di BNL diverse da quelle creditizie, la verifica del rispetto dei limiti, sia a livello individuale per BNL sia a livello consolidato per il Gruppo, deve essere effettuata dalla DF-A&R.

La normativa di terzo livello specifica le modalità di svolgimento delle attività di verifica dei limiti espositivi.

Qualora per cause indipendenti da volontà o colpa della Banca (es. la controparte ha assunto la caratteristica di soggetto collegato successivamente all'apertura di un rapporto) si verifichi il superamento di un limite, le attività di rischio nei confronti del soggetto collegato devono essere ricondotte all'interno dei limiti espositivi nel più breve tempo possibile.

A tal fine BNL, in accordo con le società del Gruppo eventualmente coinvolte, predispone, entro 45 giorni dal superamento del limite, un piano di rientro approvato dal CdA, previo parere del CS.

Il piano di rientro deve essere trasmesso alla Banca d'Italia entro 20 giorni dalla sua approvazione unitamente ai verbali recanti le deliberazioni degli organi aziendali.

Fin quando le attività di rischio non siano ricondotte nei limiti, l'eccedenza contribuisce al calcolo del requisito patrimoniale complessivo previsto dalla normativa di vigilanza prudenziale.

In ogni caso la Capogruppo BNL valuta i rischi connessi con l'operatività verso i soggetti collegati (di natura legale, reputazionale o di conflitto di interessi) se rilevanti per l'operatività aziendale nell'ambito del processo interno di valutazione dell'adequatezza patrimoniale (ICAAP).

### 7 – ITER DELIBERATIVI DELLE OPERAZIONI CON SOGGETTI COLLEGATI

Per la conclusione di operazioni con soggetti collegati il Provvedimento BIT disciplina iter deliberativi diversificati in funzione della tipologia di operazione.

Tenuto conto di quanto previsto dalla richiamata normativa ed al fine di adottare internamente alla BNL il corretto iter per la realizzazione delle operazioni di cui trattasi, nel rispetto anche delle disposizioni di cui all'art.136 TUB, tutte le linee di business o le funzioni della Banca, dopo aver verificato che l'operazione oggetto di analisi rientra nella definizione di operazione con soggetti collegati<sup>9</sup> e, nel caso di operazione che comporti assunzione di attività di rischio, il rispetto dei previsti limiti espositivi (cfr. Capitolo 6 - "Limiti prudenziali per le attività di rischio con soggetti collegati"), devono verificare distintamente, in base alle definizioni contenute nella presente policy (cfr. Capitolo 5 - "Definizioni di operazioni con soggetti collegati e soggetti ex art. 136 TUB"), se trattasi di:

- operazione di maggiore rilevanza
- tra quelle di minore rilevanza individuare se trattasi di:
  - operazione ordinaria;
  - operazione non ordinaria; tra queste, in funzione del controvalore, determinare se l'operazione può essere classificata come esigua

E' inoltre determinante, ai fini dell'adozione del corretto *iter*, verificare se la controparte è inclusa nel perimetro ex art. 136 TUB.

La corretta individuazione della tipologia di operazione, tra quelle sopra evidenziate, consente di indirizzare la stessa verso l'iter deliberativo idoneo tra quelli di seguito declinati, ferme restando tutte le altre regole di processo stabilite dalla regolamentazione interna non confliggenti con quelle di seguito descritte e le attribuzioni di esclusiva competenza del CdA previste dall'art.18 dello Statuto della Banca.<sup>10</sup>

Nel caso di operazioni a tempo indeterminato (es. fidi a revoca), non appena si viene a conoscenza dell'acquisizione durante il corso del rapporto della qualifica di soggetto collegato, occorre attivare tempestivamente la procedura deliberativa prevista dalla presente policy.

Le linee guida di seguito declinate non si applicano in caso di operazioni da realizzare sulla base di istruzioni, interventi o provvedimenti della Banca d'Italia. L'Allegato 4 contiene uno schema degli iter deliberativi differenziati di seguito descritti.

## 7 - 1 Operazioni di maggiore rilevanza

Per queste operazioni è previsto il seguente iter.

• <u>Fase pre-deliberativa</u>: il CCIR-AI viene informato nella fase di trattativa e nell'istruttoria. A tal fine, la struttura proponente incaricata della conduzione delle

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup> Si segnala nel caso di operazioni con società correlate è sempre necessario acquisire in via preventiva il parere fiscale per il Transfer Pricing se la società correlata non è residente in Italia e per l'IVA negli altri casi. A tal fine si segnala che il necessario contributo da parte della DF\_SF dovrà essere riportato nella parte descrittiva dell'operazione.

<sup>&</sup>lt;sup>0</sup> In particolare, sono di esclusiva competenza del CdA le delibere riguardanti:

<sup>-</sup> l'assunzione e la cessione di partecipazioni che modifichino la composizione del Gruppo bancario;

l'assunzione e la cessione di partecipazioni, di aziende o di rami di azienda, di importo superiore alla percentuale del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato della Società, determinata dal consiglio di amministrazione;

<sup>-</sup> l'assunzione delle deliberazioni concernenti le fusioni nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 bis del cod. civ. e le scissioni nei casi previsti dall'art. 2506-ter, quinto comma, del cod. civ.

trattative e dell'istruttoria è tenuta, fin dalle fasi di avvio dell'operazione, a inviare, su indicazione dell'Amministratore Delegato e per il tramite della SOS un flusso informativo completo e tempestivo al CCIR-AI.

Il CCIR-Al ha facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni alla struttura incaricata della conduzione delle trattative e dell'istruttoria, informando per conoscenza l'Amministratore Delegato.

Al termine dell'istruttoria, la struttura proponente invia al CCIR-AI stesso, secondo le previste procedure di presentazione e per il tramite della SOS, la proposta per il CdA contenente un' adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti). La relazione va corredata dell'opportuna documentazione a supporto. In ogni caso la relazione alla proposta fornisce motivazioni in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della relazione. La suddetta relazione deve essere inviata con congruo anticipo (e comunque non meno di cinque giorni lavorativi) rispetto alla riunione del CCIR-AI fissata per l'esame dell'operazione. A tal fine la struttura proponente l'operazione si coordina con la SOS.

Il CCIR-Al rappresenta eventualmente le lacune o inadeguatezze riscontrate all'Amministratore Delegato e al CdA.

## • Fase deliberativa: è previsto che

- il CCIR-Al esprima al CdA un preventivo parere motivato, non vincolante, sull'interesse e sulla convenienza di BNL al compimento dell'operazione, sulla regolarità formale nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione;
- in caso di parere negativo o condizionato a specifici rilievi del CCIR-AI, è richiesto un parere preventivo al CS (al quale va resa congrua informativa sull'operazione), non vincolante nel caso in cui la controparte dell'operazione non sia un soggetto ex art. 136 TUB;
- o la delibera è di competenza del CdA e, nel caso in cui la controparte dell'operazione è un soggetto ex art. 136 TUB deve essere assunta all'unanimità dei presenti e con l'approvazione di tutti i componenti il CS. In quest'ultimo caso il sindaco interessato alla delibera deve astenersi; nel caso i cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, la SOS cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti.
- La delibera deve fornire, se del caso, analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque assunta in difformità dei pareri del CCIR-AI e/o del CS, fornendo puntuale riscontro alle osservazioni formulate;
- la delibera fornisce adeguata motivazione in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.
- <u>Fase post-deliberativa</u>: il CdA fornisce trimestralmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre di riferimento (marzo, giugno, settembre, dicembre) e con il supporto della SOS, un'informativa specifica sulle operazioni deliberate nel

trimestre e sulle loro principali caratteristiche al CS. Le operazioni deliberate in difformità del parere del CCIR-AI e/o del CS sono singolarmente comunicate al CS non appena deliberate. La normativa di terzo livello disciplina le procedure per l'elaborazione e la trattazione dei flussi informativi sulle operazioni concluse nel periodo e i contenuti minimi dell'informativa agli organi aziendali.

Le operazioni deliberate in difformità del parere del CCIR-AI e/o del CS sono portate, annualmente, in occasione dell'Assemblea di approvazione del bilancio, a conoscenza dell'Assemblea stessa.

Il CCIR-AI, nell'esercizio delle funzioni consultive sopra indicate, può avvalersi di pareri e consulenze di esperti indipendenti di propria scelta. A tal fine il CCIR-AI propone al CdA l'attribuzione di un plafond annuale.

Gli esperti indipendenti scelti dal CCIR-AI possono essere gli stessi eventualmente incaricati dalla Banca per il compimento dell'operazione. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assiste sia la Banca sia il CCIR-AI.

Nel caso di controparti non soggette all'art. 136 TUB, in coerenza con quanto previsto nello Statuto, **in casi di urgenza**, le fasi pre-deliberative e deliberative di cui sopra possono non essere applicate e **la competenza deliberativa è del Presidente su proposta ed in unione con l'Amministratore Delegato**.

A tal fine la proposta illustrativa dell'operazione deve comprovare e motivare le ragioni dell'urgenza stessa le quali devono essere riportate nella delibera assunta.

Prima del compimento dell'operazione ne deve essere data comunicazione al CS ed al CCIR che valutano la sussistenza dei requisiti di urgenza e, ove non li ritengano rispettati, forniscono pronta informativa al CdA e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

### 7 - 2 Operazioni di minore rilevanza

7-2-1. Operazioni ordinarie (comprese le esigue)

Per queste operazioni è previsto il seguente iter.

- Fase pre-deliberativa: nessuna specifica disposizione;
- <u>Fase deliberativa</u>: la delibera è di competenza dell'organo aziendale deputato sulla base dell'ordinario sistema di deleghe interne11. Tuttavia BNL, in via cautelativa, ha previsto che, in caso di operazioni di natura creditizia, la competenza deliberativa è delle strutture di Direzione Centrale, fermo restando quanto previsto nelle ordinarie disposizioni interne per la fase pre-deliberativa. La delibera deve in ogni caso contenere elementi che comprovino il carattere ordinario dell'operazione;
- Fase post-deliberativa: gli organi aziendali deliberanti forniscono annualmente e per il tramite della SOS, un'informativa specifica sulle operazioni concluse nel corso dell'anno e sulle loro principali caratteristiche, al CCIR ed al CdA. Il CCIR può fornire pareri e/o indicazioni all'organo deliberante e all'Amministratore Delegato ai fini dell'adozione di eventuali misure correttive. La normativa di terzo livello disciplina le procedure per l'elaborazione e la trattazione dei flussi informativi sulle operazioni concluse nel periodo e i contenuti minimi dell'informativa agli organi aziendali.

<sup>&</sup>lt;sup>11</sup> Tenendo conto di quanto esplicitato nella Circ. 229 del 21 aprile 1999 di Banca d'Italia (Titolo II, Capitolo 3, sez. II), è possibile affermare che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 136 TUB le operazioni definite nel capitolo 5 come "operazioni ordinarie" per le quali quindi, come specificato in seguito, valgono esclusivamente le prescrizioni del provvedimento BIT.

## 7-2-2. Operazioni non ordinarie esigue

Tali operazioni sono esentate dall'applicazione di specifiche disposizioni derivanti dal Provvedimento BIT sui processi istruttori e deliberativi, rimanendo, pertanto, vigenti gli obblighi previsti dall'art. 136 TUB.

Di conseguenza se la controparte è un soggetto ex art. 136 TUB la delibera deve essere assunta dal CdA **all'unanimità dei presenti** e con l'approvazione di tutti i componenti il CS. Il sindaco interessato alla delibera deve astenersi; nel caso i cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, la SOS cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti.

Nel caso di controparte non soggetta alle restrizioni previste dall'art. 136 TUB, BNL, al fine di contenere i rischi operativi e meglio presidiare il rischio connesso a situazioni di potenziale conflitto di interessi, ha previsto comunque, in maniera cautelativa:

- in caso di operazioni esigue di natura creditizia, di assegnare la competenza deliberativa in ogni caso alle strutture di Direzione Centrale, fermo restando quanto previsto nelle ordinarie disposizioni interne per la fase pre-deliberativa;
- in caso di operazioni di sponsorizzazione, contributi e liberalità, di assegnare la competenza deliberativa al CdA:
- in caso di operazioni di finanza straordinaria di assegnare la competenza deliberativa all'Amministratore Delegato.

In ogni caso la Banca tiene evidenza di tutte le operazioni esigue e del loro ammontare complessivo annuo, sulla base di quanto previsto nella normativa di terzo livello, anche per assolvere agli obblighi di segnalazione previsti da Banca d'Italia.

# 7-2-3. Operazioni non ordinarie non esigue

Per queste operazioni è previsto il seguente *iter*.

- <u>Fase pre-deliberativa</u>: la struttura proponente l'operazione al termine dell'istruttoria invia al CCIR stesso, secondo le previste procedure di presentazione e per il tramite della SOS, la proposta per il CdA contenente un'adeguata informativa sui diversi profili dell'operazione (controparte, tipo di operazione, condizioni, convenienza per la Banca, impatto sugli interessi dei soggetti coinvolti). La relazione va corredata dell'opportuna documentazione a supporto. In ogni caso la relazione alla proposta fornisce motivazioni in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato; elementi idonei a supporto di tale motivazione devono risultare dalla documentazione a corredo della relazione. La suddetta relazione deve essere inviata con congruo anticipo (e comunque non meno di cinque giorni lavorativi) rispetto alla riunione del CCIR fissata per l'esame dell'operazione. A tal fine la struttura proponente l'operazione si coordina con la SOS.
  - Il CCIR rappresenta eventualmente, le lacune o le inadeguatezze riscontrate all'Amministratore Delegato ed al CdA.
- Fase deliberativa: è previsto che
  - il CCIR esprime al CdA un preventivo parere motivato, non vincolante, sull'interesse e sulla convenienza di BNL al compimento dell'operazione, sulla regolarità formale nonché sulla correttezza sostanziale delle condizioni dell'operazione;
  - la delibera è di competenza del Consiglio di Amministrazione; in caso di parere negativo o condizionato a specifici rilievi del CCIR, la delibera deve fornire analitica motivazione delle ragioni per cui essa viene comunque

assunta e fornendo puntuale riscontro alle osservazioni formulate. Nel caso in cui la controparte è un soggetto ex art. 136 TUB la delibera del CdA deve essere assunta all'unanimità e con l'approvazione di tutti i componenti il CS. In quest'ultimo caso il sindaco interessato alla delibera deve astenersi; nel caso i cui il CS non sia presente al completo alla deliberazione del CdA, la SOS cura l'acquisizione del voto favorevole da parte dei sindaci assenti;

- la delibera fornisce adeguata motivazione in merito a: i) l'opportunità e la convenienza economica dell'operazione per la Banca; ii) le ragioni di eventuali scostamenti, in termini di condizioni economico-contrattuali e di altri profili caratteristici dell'operazione, rispetto a quelli standard o di mercato.
- <u>Fase post-deliberativa</u>: il CdA fornisce trimestralmente, entro il mese successivo a ciascun trimestre di riferimento (marzo, giugno, settembre, dicembre) e con il supporto della SOS, un'informativa specifica sulle operazioni deliberate nel trimestre al CS. Le operazioni deliberate in difformità del parere del CCIR sono singolarmente comunicate al CS non appena deliberate. La normativa di terzo livello disciplina le procedure per l'elaborazione e la trattazione dei flussi informativi sulle operazioni concluse nel periodo e i contenuti minimi dell'informativa agli organi aziendali.

Il CCIR, nell'esercizio delle funzioni consultive sopra indicate, può avvalersi di pareri e consulenze di esperti indipendenti di propria scelta. A tal fine il CCIR propone al CdA l'attribuzione di un plafond annuale.

Gli esperti indipendenti scelti dal CCIR possono essere gli stessi eventualmente incaricati dalla Banca per il compimento dell'operazione. In questo caso l'incarico deve prevedere espressamente che l'esperto assiste sia la Banca sia il CCIR.

Nel caso di controparti non soggette all'art. 136 TUB, in coerenza con quanto previsto nello Statuto, in casi di urgenza, le fasi pre-deliberative e deliberative di cui sopra possono non essere applicate e la competenza deliberativa è del Presidente su proposta ed in unione con l'Amministratore Delegato.

A tal fine la proposta illustrativa dell'operazione deve comprovare e motivare le ragioni dell'urgenza stessa le quali devono essere riportate nella delibera assunta.

Prima del compimento dell'operazione ne deve essere data comunicazione al CS ed al CCIR che valutano la sussistenza dei requisiti di urgenza e, ove non li ritengano rispettati, forniscono pronta informativa al CdA e, alla prima occasione utile, all'Assemblea.

### 7 - 3 Operazioni con società appartenenti al Gruppo BNL

Nel caso di operazioni, anche di maggiore rilevanza, con società appartenenti al Gruppo BNL si applicano le stesse regole previste per le operazioni ordinarie, qualora nell'operazione non vi siano significativi interessi di altri soggetti di interesse.

Il verificarsi di quest'ultima condizione deve essere obbligatoriamente menzionata nella delibera.

Gli organi aziendali deliberanti predispongono appositi flussi informativi, almeno di tipo aggregato, idonei a consentire, con frequenza almeno annuale, un adeguato monitoraggio su queste operazioni anche da parte degli amministratori indipendenti, ai fini di eventuali interventi correttivi.

#### 8 - PASSAGGI DI STATUS

Al fine di assicurare l'integrità e la trasparenza delle decisioni assunte nel caso di passaggi di status, accordi transattivi giudiziali o extra-giudiziali ed operazioni che diano luogo a perdite, gli iter deliberativi, sia nei casi di soggetti collegati sia nei casi di soggetti ex art. 136 TUB, prevedono la competenza esclusiva del CdA, previo parere non vincolante del CCIR o del CCIR-Al a seconda che l'operazione sia rispettivamente di minore o maggiore rilevanza, come specificato nel dettaglio nella normativa di terzo livello.

# 9 – ITER DELIBERATIVI DELLE SOCIETÀ DEL GRUPPO

Come previsto nel modello delle responsabilità incluso nella presente policy, ogni società del Gruppo bancario BNL, ha l'obbligo, nel caso di operazioni rientranti nell'ambito del Provvedimento BIT, di acquisire, al fine di assicurare il rispetto del limite per le attività di rischio previsto su base consolidata di Gruppo, il parere preventivo della BNL a concludere l'operazione e fornire a BNL, con le modalità e tempistiche previste nella normativa di terzo livello, le informazioni relative alle esposizioni su attività di rischio verso i soggetti di interesse.

### 10 - DELIBERE QUADRO

La Banca può adottare delibere quadro che regolino una pluralità di operazioni tra loro omogenee ed a carattere ricorrente con determinate categorie di soggetti di interesse.

Le delibere quadro, che <u>non devono avere efficacia superiore ad un anno</u>, hanno a oggetto operazioni sufficientemente determinate e riportano il prevedibile ammontare massimo delle operazioni da realizzare nel periodo di riferimento, cumulativamente considerate, nonché la motivazione delle condizioni previste.

L'adozione delle delibere quadro deve essere assoggettata alle pertinenti regole istruttorie, deliberative ed informative stabilite dalla presente policy, a seconda della tipologia delle operazioni e del prevedibile ammontare massimo delle operazioni oggetto della delibera, cumulativamente considerate.

Le singole operazioni concluse in attuazione della delibera quadro non sono soggette alle regole deliberative speciali previste dalla presente policy.

Ove un'operazione, seppur inizialmente riconducibile ad una delibera-quadro, non rispetti i requisiti di specificità, omogeneità e determinatezza alla base della delibera stessa, non può essere compiuta in esecuzione di quest'ultima; pertanto si applicheranno le regole stabilite per ciascuna operazione con i soggetti di interesse.

Le delibere quadro sono proposte dalle diverse Strutture della Banca ciascuna per le operazioni di propria competenza. Le stesse strutture curano il monitoraggio dell'attuazione delle delibere quadro, con particolare riferimento all'utilizzo dell'ammontare massimo prefissato, e forniscono alla DR per le operazioni creditizie ed alla DF per le altre tipologie di operazioni, secondo le istruzioni da esse impartite, le informative necessarie per la prevista reportistica trimestrale al CCIR e al CdA.

#### 11 - PRESIDI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO

La valutazione e la gestione dei rischi verso soggetti collegati e l'effettiva applicazione delle politiche interne, sono garantite all'interno della Banca, anche nel suo ruolo di Capogruppo, dai diversi presidi come specificato nel modello delle responsabilità, fermo restando i ruoli di indirizzo e di riferimento ricoperti, per competenza e come specificato nella normativa di terzo livello, dalla DF e dalla DR, atti a dirimere situazioni controverse o che implichino interpretazioni puntuali della norma Banca d'Italia.

In particolare, la DF è referente per i casi relativi ad interpretazione della norma e comunque svolge un ruolo di riferimento per l'operatività diversa da quella creditizia mentre la DR è referente per l'operatività creditizia.

La DR, inoltre, effettua la valutazione dei rischi sottostanti alle operazioni con soggetti collegati e controlla la coerenza dell'operatività di ciascuna struttura operativa con le policy di cui sopra.

Controlli di primo e secondo livello sono previsti, come descritto nella normativa di terzo livello, nei diversi sottoprocessi inerenti l'intero sistema di gestione dell'operatività con i soggetti collegati, con riferimento, in particolare, alla gestione dell'archivio anagrafico, ai processi deliberativi, all'utilizzo delle delibere quadro ed all'attività di monitoraggio interno ed esterno.

### 12 - SEGNALAZIONI DI VIGILANZA

Le attività di rischio e le operazioni di maggiore rilevanza verso i soggetti collegati sono segnalate a Banca d'Italia su base individuale e consolidata, con cadenza trimestrale, con riferimento alla fine dei mesi di marzo, giugno, settembre e dicembre sulla base delle apposite istruzioni di vigilanza.

Con cadenza annuale è prevista inoltre la segnalazioni delle operazioni concluse durante l'anno, di qualsiasi importo.

Come definito nel modello delle responsabilità contenuto nella presente policy, la predisposizione e l'inoltro a Banca d'Italia dei flussi segnaletici, sia a livello individuale sia a livello consolidato, è curata da DF-A&R che si avvale, come descritto nella normativa di terzo livello secondo formati e tempistiche definiti per i flussi informativi necessari allo scopo, del supporto della DR per le informazioni relative alle operazioni creditizie e del supporto delle altre funzioni della banca e delle società del Gruppo per le informazioni relative alle operazioni non creditizie.

L'Amministratore Delegato F. Gallia

							Allegato 1
		AMBITO SOGGETTIVO: Esponenti Aziendali e soggetti collegati (art. 136 TUB), Parti Correlate (CICR e IAS 24)					
		Tipologia soggetti	136 TUB		IAS 24	Nuova normativa	
			Esponenti	Soggetti		Bankit parti correlate	soggetti
			aziendali	collegati			connessi
	A1	Esponenti aziendali (membri del CdA, AD, Membri del Collegio Sindacale compresi sindaci supplenti, DG, VDG in casi particolari) di BNL	х		x	х	
	A1.4	Società in cui l'esponente aziendale ha il controllo		×	х		х
	A1.5	Società controllata da quella in cui l'esponente aziendale ha direttamente o indirettamente il controllo		x	х		х
A	A1.6	Società in cui l'esponente aziendale ha direttamente o indirettamente il controllo congiunto		х	х		х
	A2	Stretti familiari degli Esponenti aziendali di BNL (ai fini CICR nei familiari sono ricompresi i parenti fino al 2° grado)		х	х		х
	A.2.1	Società in cui gli stretti familiari dell'Esponente aziendale hanno il controllo		x	х		х
	A.4	Soggetti Affini degli Esponenti aziendali di BNL (2)					
	B.1	Altri Dirigenti strategici (membri del Comitato di Direzione) di BNL			х		
	B.1.1	Società in cui i Dirigenti startegici di BNL hanno il controllo			х		
В	B.2	Stretti familiari dei Dirigenti strategici di BNL			х		
	B.2.1	Società in cui gli stretti familiari dei Dirigenti strategici di BNL hanno il controllo			х		
	C.1	Esponenti aziendali (membri del CdA, AD, Membri del Collegio Sindacale compresi sindaci supplenti, DG, VDG in casi particolari) delle società (4) del gruppo bancario BNL			х	х	
	C.1.4	Società in cui l'esponente aziendale del gruppo bancario BNL ha il controllo			х		х
	C1.5	Società controllata da quella in cui l'esponente aziendale del gruppo bancario BNL ha direttamente o indirettamente il controllo			х		х
С	C1.6	Società in cui l'esponente aziendale delle società del gruppo bancario BNL ha direttamente o indirettamente il controllo congiunto			х		х
	C.2	Stretti familiari degli Esponenti aziendali delle società gruppo bancario BNL (ai fini CICR nei familiari sono ricompresi i parenti fino al 2° grado)			х		х
	C.2.1	Società in cui gli stretti familiari degli Esponenti aziendali delle società gruppo bancario BNL hanno il controllo			х		х
	C.4	Affini degli Esponenti aziendali delle società gruppo bancario BNL (2)					
	D.1	Dirigenti strategici di BNPP (controllante di BNL)			х		
	D.1.1	Società in cui i Dirigenti strategici di BNPP (controllante di BNL) hanno controllo			х		
D	D.2	Stretti familiari dei Dirigenti strategici di BNPP (controllante di BNL)			х		
	D.2.1	Società in cui gli stretti familiari dei Dirigenti strategici di BNPP (controllate di BNL) hanno il controllo			х		
	E.1	Società controllate al 100% di BNL (4)			х		
E	E.2	Società controllate < 100% da BNL (3)			x	х	
	E.3	Società sulle quali BNL esercita un'influenza notevole			х	х	
	E.4	Fondi pensione, Joint Venture			х		
	F.1	BNPP			х	x	
	F.1.1	Controllate di BNPP vigilate			х		х
F	F.1.2	Controllate di BNP non vigilate			х		х
	F.1.3	Collegate di BNP			х		
	F.4	Fondazioni e associazioni diverse dalle onlus con esponenti aziendali che siano al tempo stesso esponenti aziendali di BNPP			х		х
		di dipendenti BNL la raccolta delle informazioni è attribuita <u>Assistenza ai colleghi - Payroll e Amministrazione</u> e		2			
		l perimetro (ma non soggetti a restrizioni) in quanto la Normativa Banc d'Italia richiede almeno il riconoscimento gettate a 136 fintantochè trattasi di società all'interno del gruppo bancario BNL	degli affini				

<sup>(4)</sup> Non assoggettate alla normativa Bankit

# <u>Allegato 2</u> – Perimetro oggettivo

La norma richiama un perimetro di operazioni molto ampio che include sostanzialmente tutta l'operatività Banca.

A 12	-				Soggetti	a		
Ambito	III	pologia operazioni	In perimetro	Limiti prudenziali	lter procedurali	Controlli	Monitorag gio	Segnalazione
	Raccolta e risparmio  A condizioni standard di mercato e su basi attive per il cliente  A condizioni non standard di mercato e su basi attive per il cliente				-			
			х	-	х	х	x	-
Rapporti con la		rta di debito e rdini su c/c; cassette di sicurezza, estere; travellers' cheques)			-			
Rapporti con la clientela	Credito		х	X	X	х	х	х
	Collocamento	ocamento Senza garanzia		-	X	Х	x	-
	valori mobiliari Con garanzia		X	X	X	X	X	X
	Servizi di tesoreria verso PA		x		x	х	х	-
	Finanza d'impresa Partecipazioni; altr	a (Finanza Straordinaria;Derivati; o)	х	X	Х	х	х	х
	Ciclo Passivo	X	-	X	Х	x	-	
Altri rapporti della Banca	Ciclo attivo Immobili (locazioni;vendite)		X	<u>-</u>	X	X	X	<u>-</u>
	Contributi , Sponsorizzazioni, Liberalità		X	-	Х	x	X	-
Rapporti tra	Operazioni infragruppo BNL		X	-	X	Х	x	-
Rapporti tra società del gruppo BNL Spa e BNPP	Operazioni con B	NPP e le sue controllate vigilate	X	-	X	X	X	<u>-</u>
	Operazioni con co sottoposte ad inf	ontrollate BNP non vigilate e Iuenza notevole	х	x	х	x	х	-

Sono escluse le operazioni con o tra società controllate al 100%, i compensi agli esponenti aziendali , le operazioni cui i soggetti hanno diritto in qualità di dipendenti nei limiti e condizioni previsti in via generale per i dipendenti stessi.

# Allegato 3 – Soglie di rilevanza

Ai fini dell'identificazione delle operazioni di maggiore rilevanza, è necessario considerare, in funzione della natura dell'operazione, gli indici di seguito definiti.

Indice di rilevanza del controvalore rispetto al Patrimonio di Vigilanza consolidato: è il rapporto tra il controvalore dell'operazione e il Patrimonio di Vigilanza tratto dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato. Se le condizioni economiche dell'operazione sono determinate, il controvalore dell'operazione è:

- per le componenti in contanti, l'ammontare pagato alla/dalla controparte contrattuale:
- per le componenti costituite da strumenti finanziari, il *fair value* determinato, alla data dell'operazione, in conformità ai principi contabili internazionali;
- per le operazioni di finanziamento o di concessione di garanzie, l'importo massimo erogabile.

Se le condizioni economiche dell'operazione dipendono in tutto o in parte da grandezze non ancora note, il controvalore dell'operazione è il valore massimo ricevibile o pagabile ai sensi dell'accordo.

"Indice di rilevanza dell'attivo": è il rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della banca. I dati da utilizzare devono essere tratti dal più recente stato patrimoniale pubblicato consolidato; ove possibile, analoghi dati devono essere utilizzati per la determinazione del totale dell'attivo dell'entità oggetto dell'operazione.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è il totale attivo.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di partecipazioni in società che non hanno effetti sull'area di consolidamento, il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il controvalore dell'operazione maggiorato delle passività della società acquisita eventualmente assunte dall'acquirente;
- ii) in caso di cessioni, il corrispettivo dell'attività ceduta.

Per le operazioni di acquisizione e cessione di altre attività (diverse dall'acquisizione di una partecipazione), il valore del numeratore è:

- i) in caso di acquisizioni, il maggiore tra il corrispettivo e il valore contabile che verrà attribuito all'attività;
- ii) in caso di cessioni, il valore contabile dell'attività.

# Allegato 4 - Iter deliberativi

		poi		"Creditizie"	,		rer Trattative e Istruttoria er Parere preventivo su popsta CdA arere preventivo del CS se gativo o condizionato cormativa immediata a CS per erazioni deliberate con parere gativo o condizionato CCIR-Al a CS cormativa trimestrale del CdA al galazioni Annuali gralazioni Annuali con pareri agina deliberate con pareri negativi con pareri negativi con pareri negativi
	Soggetto ex 136 TUB						
	Soggetto in perimetro						
	Soggetto in perimetro	(indip. se anche 136 Ti	JB)				
		Esiç inferiore o ugi	•	Minore r superiore a 1 5% patr.vig con	mnl € e fino a		
Ordinarie	Organo deliberante	1)	Direzione ( Delibera comprovante	Centrale (2) carattere di ordinarietà	)		
	CCIR		N	o			
	Reportistica			nnuale a CdA e CCIR oni Annuali			
	Organo deliberante	Direzione Centrale (2)	CdA all'unanimità Approvazione CS	CdA (1)	CdA all'unanimità Approvazione CS		
	CCIR/CCIR-AI	N	0	- Per Parere preventivo su proposta CdA		E' coinvolto il CCIR-AI - Per Trattative e Istruttoria - Per Parere preventivo su proposta CdA - parere preventivo del CS se CCIR-AI ha espresso parere negativo o condizionato	<ul><li>Per Trattative e Istruttoria</li><li>Per Parere preventivo su propo</li></ul>
Non Ordinarie	Reportistica	Segnalazio	oni annuali	Informativa immediata deliberate con parere i condizionato CCIR Informativa trimestrale Segnalazioni Annuali	negativo o	Informativa immediata a CS per operazioni deliberate con parere negativo o condizionato CCIR-AI e/o CS Informativa trimestrale del CdA al CS Segnalazioni Annuali Informativa all'Assemblea di Bilancio su operazioni deliberate con pareri negativi	Informativa trimestrale del CdA a CS Informativa all'Assemblea di Bilancio su operazioni deliberate
erin	assaggi di Status la co	mpetenza esclusiva è	del CdA	(1) - Scelta rafforzativa	a effettuata in BNL per	semplificare l'individuazione dell'ite	CdA CdA all unanimità Approvazione CS  II CCIR-AI e e Istruttoria preventivo su processo parere iliberate con parere iliberate con parere indizionato CCIR-AI mestrale del CdA al Annuali Plassemblea di perazioni deliberate gativi

	Soggetto ex 136 TUB						
	Soggetto in perimetro solo	Bankit					
	Soggetto in perimetro (inc	p. se anche 136 TU	B)				
			sique	Minore ri		Maggiore	rilovanza
			uguale a 1 mln €			oltre 5% patr.vig o	
ē.	Organo deliberante			Standard inte carattere di ordinariet			
Ordi	CCIR			NO			
	Reportistica			no annuale a CdA e CCIR Ilazioni Annuali			
	Organo deliberante	Standard	CdA all'unanimità Approvazione CS	CdA (1)	CdA all'unanimità Approvazione CS	CdA	CdA all'unanimità Approvazione CS
	CCIR/CCIR-AI		NO	E' coinvolto il CCIR Parere preventivo		E' coinvolto il CCIR-AI - Per Trattative e Istruttoria - Per Parere preventivo su proposta CdA - parere preventivo del CS se CCIR- Al ha espresso parere negativo o condizionato	E' coinvolto il CCIR-A - Per Trattative e Istruttoria - Per Parere preventivo su propo CdA
Non Ordinarie	Reportistica	Segna	lazioni annuali	Informativa immediata a CS per operazioni deliberate con parere negativo o condizionato CCIR Informativa trimestrale del CdA al CS Segnalazioni Annuali		informativa immediata a CS per operazioni deliberate con parere negativo o condizionato CCIR-Al e/o CS Informativa trimestrale del CdA al CS Segnalazioni Annuali Informativa all'Assemblea di Bilancio su operazioni deliberate con pareri negativi	Informativa all'Assemblea di Bilancio su operazioni deliberate con pareri negativi
				(1) - Scelta rafforzativa e	ffettuata in BNL per se	emplificare l'individuazione dell'iter delib	perativo
(*) attualr	Imente € 350 mln circa			(1) - Scelta rafforzativa e	ffettuata in BNL per se	negativi	

Controparte fac	ente parte del gruppo Bancario						
							+
	Qualsiasi controvalore						
Organo deliberante	Standard  Deve essere valutata la "insussistenza di significativi interessi da parte di altri soggetti collegati" (come definito e formalizzato nelle procedure stesse)						
Amministratori Indipendenti	NO						
Reportistica	Standard  Deve essere valutata la "insussistenza di significativi interessi da parte di altri soggetti collegati" (come definito e formalizzato nelle procedure stesse)  NO  Informativa almeno annuale a CdA e CCIR Segnalazioni Annuali						
							İ
NOTA BENE:	L'appartenenza al Gruppo Bancario esclude la coi	ntroparte	dal perim	netro ex a	rt. 136 TU	JB	t
	Nel caso di operazioni con soggetti controllati in m	aniera to	talitaria la	a disciplir	na Bankit	non si appli	ca